

DELIBERAZIONE N. 26 in data: 22/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

| OGGETTO: | APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-IMU 2016. |
|----------|-------------------------------------|
| | |
| | |

L'anno **duemilasedici** addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **09:45** Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini di legge.

All' appello risultano:

| DESINI ROBERTO | | BASCIU MARIO | Р |
|--------------------------|---|------------------|---|
| COCCO GIOVANNI | | CANU ANTONIO | Р |
| LEONI VINCENZO | | OGANA GIAN MARIO | Р |
| SATTA MARIO | | SASSU FABIO | Α |
| SASSU NICOLA | | CONTI VITTORIO | Α |
| SENES FRANCESCO | | COSSU VITTORIO | Р |
| LAMPIS ANTIOCO | | | |
| PAZZOLA MARIA ANTONIETTA | | | |
| CASADA TONINO | | | |
| PORRU SALVATORE | Р | | |
| PAZZOLA GIANPIERO | Α | | |
| | | | |

Totale Presenti: 14 Totali Assenti: 3

Il Presidente COCCO GIOVANNI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale PASCA MICHELE.

- IL PRESIDENTE, in prosecuzione di seduta propone che si proceda ad esaminare il punto n 11) ex 16), dopo La sospensione dei punti di cui all'Ordine del Giorno principale. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.
- IL PRESIDENTE, cede quindi la parola all'Assessore SATTA, con delega al bilancio, per l'illustrazione dell'argomento e della seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.
- IL PRESIDENTE, non essendovi richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e propone che si proceda alla votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta della Responsabile del Settore Ragioneria, Dott.ssa NICOLINA CATTARI;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria, mentre è soppressa la maggior detrazione per i figli minori di 26 anni;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione);
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO sempre l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono equiparare all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la Conferenza Stato-Città, del 20 ottobre 2015 che ha dato parere favorevole al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2016;

CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI):

"comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la Legge di Stabilità 2016 al:

- a) Comma 10 lettera b) "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un immobile ad uso abitativo di proprietà nello stesso Comune:
- "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;".
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli.
- Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "comma 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: "comma 25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato."
- d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati;
- e) Commi 53: riduzione del 25% di IMU per gli immobili a canone concordato. "comma 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

VISTO il suddetto comma 13 e vista la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i terreni ubicati nel Comune di Sennori dal 2016 sono esentati dal pagamento dell'IMU;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO CHE con il rilascio dei pareri di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale IUC successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 31 del 29/05/2015;

VISTO la bozza del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Pertanto.

Presenti e Votanti n 14;

Con n 8(otto) voti favorevoli e n 6 (sei) astenuti, espressi nei modi e forme di legge ed accertati dal Segretario Comunale, che rileva, altresì, la presenza in Aula, al momento della votazione, dei Consiglieri **OGANA** e **SASSU F.**,

Il Consigliere OGANA, deposita presso il tavolo della Presidenza il Piano Finanziario della Aimeri- Ambiente per l'anno 2015;

Il Consigliere COSSU, afferma che dovevano essere presenti in Aula, la Responsabile del Servizio Tributi ed Revisore dei Conti;

Nel corso dell'intervento del Consigliere **COSSU**, è entrata il Aula la Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, Dott.ssa **NICOLINA CATTARI**; Piani uguali anni: 2015-2016;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 2) Di confermare per l'anno 2016 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria del 2015:
 - aliquota di base 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le aree fabbricabili, e gli altri fabbricati;
 - aliquota ridotta allo 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale (A1, A8 e A9) e relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 3) Di confermare per l'anno 2016 le detrazioni previste dal legislatore:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, è soppressa la maggior detrazione per figli conviventi minori di 26 anni;
- 4) Di considerare per l'anno 2016 direttamente adibite ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) Di esentare per l'anno 2016 i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sennori, come sancito dal comma 13 della Legge n. 208 del 2015:
- 6) Di concedere il comodato gratuito a parenti secondo i criteri stabiliti dal comma 10 della Legge di Stabilità;
- 7) Di ridurre l'imposta al 25% per gli immobili locati con contratto concordato, comma 53 della Legge di Stabilità;
- 8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento e alla normativa vigente;
- 9) Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;
- 10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- 11) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune.

STANTE la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito analogo, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale dell'Ente.

Parere Favorevole

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica. (art. 49, D.Lgs. 267/2000)

In ordine alla sola regolarità contabile. (art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari
12/02/2016

Il Responsabile Servizi Finanziari *F.to Dr.ssa Nicolina Cattari* 12/02/2016

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cocco Giovanni

F.to Pasca Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Reg. N. 412.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

Sennori, 08/04/2016

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

F.to Manca Vittorio

F.to Pasca Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione si sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 22/03/2016

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

F.to Manca Vittorio

F.to Pasca Michele